

# REATI SOCIETARI

## DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETA' SOGGETTE A REGISTRAZIONE

#### Art. 2621 C.C.- FALSE COMUNICAZIONI ED ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI O DI ACCONTI SUI DIVIDENDI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1. i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.<sup>1</sup>

2. gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3. gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell' art. 2433 bis primo comma;

b) ovvero in misura superiore all' importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell' esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell' esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell' art. 2433 bis quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

#### «Interesse tutelato»

Come affermato nella Relazione al cod.civ. del 1942, il bene tutelato è il risparmio, "capitale della Nazione", tutelato a livello costituzionale all'art. 47, "in tutte le sue forme".<sup>2</sup>

Nella fattispecie autonoma del II comma, invece, è l'integrità patrimoniale della società.

#### «Soggetto attivo»

q.d. Problema della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Nel nostro ordinamento vige il principio di origine romanistica "*societas delinquere non potest*" che esclude, a differenza di altri ordinamenti europei (Olanda, Francia) la responsabilità penale delle persone giuridiche, sancito dall'art. 27 Cost. Tuttavia la permanenza di tale convincimento dovrà fare i conti con la difficoltà di accertare la responsabilità delle persone fisiche all'interno di grossi gruppi imprenditoriali da un lato, e con l'armonizzazione imposta dall'appartenenza all'Unione Europea dall'altro.

La categoria dei potenziali autori del delitto è, senza togliere la natura di reato proprio, amplissima, coinvolgendo chiunque abbia svolto un ruolo nella vita della società, dalla sua nascita alla sua estinzione.

In particolare si ricordano gli amministratori giudiziari (artt. 2636, 2091 e 2409 cod.civ.), i commissari governativi (artt. 2543 e 2619 cod. civ.).

<sup>1</sup>c.d. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.

<sup>2</sup> Mario BLANDINI, *Falso in bilancio: caccia all'autore*, in *Il sole-24 ore* del 7.10.96, p. 5.

q.d. Problema della perseguibilità dell'amministratore di fatto.

La giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso di ritenere prevalente, in sede penale, il rapporto di fatto che intercede tra persona e gestione aziendale rispetto al dato formale non conforme: la qualifica di amministratore spetta non solo a colui che, di diritto, è chiamato ad esercitare il potere di decisione e non lo fa, rimettendolo a terzi, ma anche questi ultimi che, di fatto, lo esercitano con la consapevole acquiescenza dell'amministratore di diritto.<sup>3</sup>

Quanto agli organi collegiali, la responsabilità può essere imputata non solo a coloro che ha dato l'imput all'iniziativa criminosa, ma anche a coloro che all'interno del collegio, pur dotati di poteri inibitori, abbia omesso di esercitarli.

«Condotta»

La fattispecie del I comma può essere attiva, consistendo nella dichiarazione di fatti falsi, od omisiva, nascondendo fatti veri. La condotta tuttavia deve materializzarsi in un atto formale (la c.d. comunicazione sociale appunto), anche se, una recentissima giurisprudenza, ha affermato che non è necessario che si tratti di atto scritto, essendo sufficiente che sia assunto anche in forma orale. Essenziale è che l'atto possa dirsi "sociale" in quanto adottato da chi abbia il poter di comunicare, a nome o anche solo per conto della società, fatti inerenti "alla costituzione o alle condizioni economiche della società".

q.d. Problema della nozione di verità adottabile in materia di contabilità societaria ed in sede penale.

La questione nasce dalla possibilità di dichiarare fatti non reali ma valutazioni discrezionali, possibilità che è stata ricondotta entro margini tollerabili con l'adeguamento alle direttive comunitarie (d. lgs. 127/91), ma che comunque non esclude il ricorso ad una "verità legale o convenzionale".

q.d. Problema dell'unico destinatario.

Si è sostenuto non configurarsi il reato quando la comunicazione sia diretta, per giunta in via riservata, ad un unico destinatario (ad es. una banca) perché non suscettibile di non ledere la fede dei risparmiatori. Tuttavia, pur in presenza della fattispecie di "mendacio e falso interno bancario" di cui all'art. 137 T.U. 385/93, si ritiene sussistere il reato in ispecie perché anche questa falsità è suscettibile di ledere il bene protetto. Del resto quest'ultima norma fa salva l'ipotesi che il fatto costituisca un più grave reato.<sup>4</sup>

La fattispecie del II comma, autonoma rispetto alla prima, si perfeziona con la distribuzione di utili fittizi o non distribuibili.

«Elemento soggettivo»

Per la fattispecie del I comma è dolo specifico, per la locuzione "fraudolentemente", cioè allo scopo di porre in inganno i destinatari della comunicazione sociale onde trarne profitto.

Per la fattispecie del II comma è dolo generico.

«Consumazione»

La fattispecie del II comma, letteralmente, deve ritenersi consumata solo con l'effettiva percezione, non essendo sufficiente la mera deliberazione di distribuzione.

---

<sup>3</sup> Cass., 3333/96.

<sup>4</sup> M. BLANDINI, *loc. ult. cit.*

«Rapporti con altri reati»

1) F.B. con "mendacio e falso bancario interno" (art. 137 T.U. 385/93) vedi sopra.

2) F.B. con la "frode fiscale".

Posto che tra i due reati c'è spesso un rapporto funzionale, la Cass. ha affermato che "il reato di cui all'art. 2621 cod.civ. non è configurabile ove il falso in bilancio venga commesso con l'unica finalità di frodare il fisco, e non anche la società, i creditori e i soci (tutelati con il reato di falso in bilancio)". Questo orientamento non è condiviso dalla giurisprudenza di merito. Tra i due reati non c'è specialità, e come ha dimostrato la stessa Cass., non c'è nemmeno identità di beni tutelati e ben può configurarsi un concorso formale.<sup>5</sup>

3) Fattispecie del I e del II comma.

La distribuzione di utili fittizi o non distribuibili può avvenire senza un bilancio, ma nella maggior parte delle ipotesi è falsificato pure questo, sicché può configurarsi il concorso formale, data la diversità del bene giuridico tutelato.

*Art. 2622 C.C.- DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SOCIALI RISERVATE*

*1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.*

*2. Il delitto è punibile su querela della società.*

*Art. 2623 C.C.- VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI AMMINISTRATORI*

*1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori che:*

*1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;*

*2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;*

*3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, o, nei casi previ-*

sti dalla legge, da parte dei soci.

*Art. 2624 C.C.- PRESTITI E GARANZIE DELLA SOCIETA'*

*1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali*

*società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni.*

*2. Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l' esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.*

*Art. 2625 C.C.- VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INCOMBENTI AI LIQUIDATORI*

*1. I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell' attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.*

*Art. 2626 C.C.- OMISSIONE ED ESECUZIONE TARDIVA O INCOMPIUTA DI DENUNZIE, COMUNICAZIONI, DEPOSITI*

*1. Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all' esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all' estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'*

---

<sup>5</sup> M. BLANDINI, *loc. ult. cit.*

ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni.

2. La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

**Art. 2627 C.C. - OMISSIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE**

1. Gli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETA' PER AZIONI IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITA' LIMITATA E PER LE SOCIETA' COOPERATIVE**

**Art. 2628 C.C. - MANOVRE FRAUDOLENTE SUI TITOLI DELLA SOCIETA'**

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila.

«Condotta»

Trattasi del c.d. **AGGIOTAGGIO SOCIETARIO**, la cui configurazione è tuttavia così complessa da rendere pressoché rarissime le applicazioni della norma.<sup>6</sup>

«Rapporti con altri reati».

Il rapporto si pone con la fattispecie comune di cui all'art. 501 c.p. e con il c.d. "aggiotaggio bancario", di cui all'art. 138 T.U. 385/93. E', infatti, come la seconda, una fattispecie speciale rispetto a quella comune.

Altra fattispecie simile è quella introdotta dalla L. 157/91. Il c.d. **INSIDER TRADING**

**Art. 2629 - VALUTAZIONE ESAGERATA DEI CONFERIMENTI E DEGLI ACQUISTI DELLA SOCIETA'**

1. Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni:

- 1) i promotori e i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
- 3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

---

<sup>6</sup> M. BLANDINI, loc. ult. cit.

*Art. 2630- VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI AMMINISTRATORI*

*1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori, che:*

*1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;*

*2) violano le disposizioni degli articoli 2357 primo comma, 2358, 2359 bis, primo comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;*

*3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell' assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;*

*2. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori che:*

*1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell' art. 2389;*

*2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l' assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;*

*3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l' oggetto, importano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale determinato dall' atto costitutivo;*

*4) violano le disposizioni degli artt. 2357 secondo, terzo e quarto comma, 2357 bis, secondo comma; 2357 ter, 2359 bis secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma e 2359 quater, secondo e terzo comma.*

*Art. 2630 BIS- VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE O DI AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA*

*1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli artt. 2357 quater, primo comma e 2359 quinquies, primo comma.*

*Art. 2631 C.C.- CONFLITTO D' INTERESSI*

*Art. 2632 C.C.- VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INCOMBENTI AI SINDACI*

*Art. 2633 C.C.- IRREGOLARITA' DEI TITOLI AZIONARI O OBBLIGAZIONARI*

*Art. 2634 C.C.- RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI*